MODIFICHE ALLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1985, N. 47, CONCERNENTE NORME IN MATERIA DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' URBANISTICO-EDILIZIA, SANZIONI, RECUPERO E SANATORIA DELLE OPERE ABUSIVE

Art. 9

L'ultimo periodo del primo e secondo comma dell'articolo 46 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' cosi' modificato: "Alla scadenza di ogni anno dal giorno della presentazione della domanda suddetta, l'interessato a pena di decadenza dai benefici, deve presentare, entro novanta giorni da tale scadenza, all'ufficio del registro copia del provvedimento definitivo di sanatoria, o, in mancanza di questo, una dichiarazione del comune, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che attesti che la domanda non ha ancora ottenuto definizione". Qualora il termine annuale contenuto nell'ultimo periodo di cui al comma 1 sia scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il relativo termine di novanta giorni decorre dalla predetta data di entrata in vigore.

Versione in vigore dal 10 maggio 1987, non più in vigore dal 9 luglio 1987 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive
Estremi	Decreto-legge 8 maggio 1987, n. 178
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 1987

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-alla-legge-28-febbraio-1985-n-47-concernente-norme-in-1987/art-9/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it